

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione n. 13 del 14/07/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Torre Annunziata (NA) il 7 Luglio 2022 contenente note e rilievi di carattere disciplinare;
- letta ed esaminata la relazione integrativa al referto di riunione a firma del Commissario di Riunione Sig. Maurizio Apa;
- letto ed esaminato il referto del Pronto Soccorso di Castellammare – Gragnano del 07/07/2002 rilasciato all'arbitro Ciro Cassini;
- esaminato in particolare l'episodio oggetto della segnalazione del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) tenuto conto dell'art 64 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- c) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;

- d) tenuto conto dell'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- e) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- f) tenuto conto altresì che la gravità dell'episodio verificatosi ha avuto un eco diffuso a livello nazionale atteso che è stato riportato da tutte le testate giornalistiche di livello nazionale e siti web (*si veda fra i tanti ad esempio Corriere del Mezzogiorno sia on line che in carta stampata, fanpage.it, torresette.news, napoli.occhionotizie.it, vesuvianonews.it, geonews.com, virgilio.it, vocedinapoli.it, intopic.it ecc. ecc.*)

CONDANNA

Il Tecnico Pasquale Di Luggo, matricola 20568, appartenente alla società ASD Boxe Gragnano, **alla sanzione della RADIAZIONE** ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I. con cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività agonistica, sociale o federale ed alla permanenza in qualsiasi settore della F.P.I., per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 e 64 del Regolamento di Giustizia FPI, dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI, dell'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, durante la riunione di pugilato svoltasi a Torre Annunziata in data 07/07/2022 ed in particolare perché:

“Alla fine dell’incontro tra i pugili Angelo di Luggo ed Esposito Giuseppe, dopo la proclamazione del verdetto, il tecnico Pasquale Di Luggo proveniente dal settore dedicato al pubblico, saliva improvvisamente sul ring e nonostante il tentativo di fermarlo da parte di alcuni tecnici dell’ASD Boxe Gragnano e del di lui figlio, aggrediva l’arbitro Ciro Cassini colpendolo con pugni ripetutamente alla testa e al corpo. A seguito dell’aggressione l’arbitro Ciro Cassini riportava gravi lesioni alla propria persona per le quali risultava necessario l’intervento di una autoambulanza con conseguente trasferimento dello stesso presso il vicino nosocomio di Castellammare-Gragnano per tutte le medicazioni ed ulteriori accertamenti clinico medici”.



Fatti accertati in Torre Annunziata (NA) a far data dal 07/07/2022.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini